

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Il presente progetto di legge propone di apportare modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" per proseguire nel percorso di razionalizzazione in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria iniziato con l'approvazione della legge regionale n. 13/2015 che ha deciso l'accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni, escludendo le attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e di attuazione dei piani di controllo che restano confermate alle Province e alla Città metropolitana di Bologna. Altre modifiche riguardano l'adeguamento alla legge n. 157/1992.

Descrizione delle modifiche apportate

In via generale agli articoli 4, 6, 8, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 43, 44, 46 e 52 le modifiche riguardano principalmente gli adeguamenti collegati all'applicazione della legge regionale n. 13 del 2015.

Per quanto concerne gli aspetti più propriamente finanziari vengono soppressi il piano finanziario regionale annuale di cui all'art. 6, che trattava principalmente le risorse da assegnare alle Amministrazioni provinciali, ed i programmi provinciali annuali degli interventi faunistico-venatori di cui all'art. 9, in quanto la gestione competerà direttamente alla Regione.

Inoltre vengono accorpati nel comma 5 bis dell'art. 2 gli interventi relativi alle attività di ricerca e promozione della conoscenza della fauna e degli habitat in ottica regionale, prevedendo anche la concessione di contributi ad enti pubblici e privati, secondo criteri definiti dalla Giunta regionale, interventi già previsti dalla L.R. n. 8/1994.

Sempre sul versante finanziario, fermo restando che gli interventi sono confermati, vengono apportate alcune modifiche agli artt. 12 e 13 strettamente collegate all'assunzione delle funzioni da parte della Regione e viene esplicitato che l'erogazione dei contributi avverrà in conformità alla disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato. Inoltre vengono accorpate le norme già contenute negli artt. 17 e 18 relative alla concessione dei contributi per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle attività agricole, con l'integrazione riferita all'applicazione della disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato.

Infine vengono apportati alcuni adeguamenti alle disposizioni finanziarie al fine di adeguare la formulazione alle disposizioni vigenti. La Regione provvede al finanziamento degli interventi con i fondi autorizzati nell'ambito delle disponibilità annuali recate dalla Legge di bilancio, come già previsto nelle disposizioni della legge originaria.

In sintesi, il progetto di legge, nel suo complesso, non prevede maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto le risorse per l'attuazione della Legge regionale n. 8/1994 sono ricomprese nella Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 2 - Caccia e pesca, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018, ma la diversa gestione delle funzioni che vengono accentrate a livello regionale.